



**COMUNE DI CALCINAIA**  
**Provincia di Pisa**

**ORDINANZA N. 3 / 2025**

**Oggetto :**

PULIZIA E MANTENIMENTO DEI CAMPI INCOLTI E DEI FOSSI IN  
AREE AGRICOLE E URBANE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA  
PUBBLICA E PER PREVENIRE LO SVILUPPO INCENDI E FENOMENI DI  
ALLAGAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

**IL RESPONSABILE DEL**  
**SERVIZIO IV - POLIZIA LOCALE**

**Premesso che:**

- frequentemente viene accertato lo stato di abbandono e la presenza di terreni incolti, sia all'interno sia all'esterno del centro abitato, per i quali non vengono eseguite le necessarie operazioni di pulizia delle aree, con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;
- alberi, arbusti, siepi, rampicanti a causa dei mancati necessari interventi di ordinaria manutenzione infestano ed invadono i fossi posti a lato delle strade rendono meno efficiente il sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danneggiamenti, con conseguenze per la pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con possibilità di espandersi in attigue aree adeguatamente coltivate, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree;

**Considerato che:**

- E' necessario eseguire la ripulitura dei terreni incolti, compreso fossi, canali o cunette su tutto il territorio comunale ed in particolare in prossimità di strade di qualsiasi qualificazione e prospicienti spazi ed aree pubbliche;
- E' necessario, nell'ambito del territorio comunale, eliminare tutte quelle situazioni che determinano una deturpazione dell'ambiente;

- le circostanze di cui sopra, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, rappresentano pericolo per la salute pubblica fornendo habitat naturale al proliferare di insetti e animali, alimentano incendi nella stagione estiva ed allagamenti per mancato deflusso delle acque nei periodi piovosi;

**Atteso che:**

- È necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade al fine di garantire la sicurezza delle persone e cose;
- È necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamento;
- I proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, siepi, rampicanti, etc ) che insistono su fondi confinanti con le predette strade pubbliche o ad uso pubblico, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi del fenomeno di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria;
- In caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono emergere responsabilità civili e penali per i proprietari delle piantagioni invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

**Visti** gli artt. 29, 31 e 32 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

**Visti** gli artt. 1, 4, 17 e 18 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

**Visto** il Regolamento Comunale sulle Sanzioni Amministrative;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

**ORDINA**

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate e/o di aree verdi incolte;
- ai proprietari di case e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde;
- ai responsabili di cantieri edili stradali;
- ai responsabili di strutture turistiche artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali;
- a tutti i frontisti dei fondi laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico, nonché le strade vicinali

**di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati:**

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni in prossimità di strade pubbliche, di uso pubblico o prospicienti spazi ed aree pubbliche;

3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono su suolo pubblico;

### ORDINA

altresi:

- la realizzazione di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
- la manutenzione e il mantenimento in efficienza delle fosse confinanti con le predette strade mediante escavazione delle stesse fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità;
- la ricavatura dei ponti, ponticelli, callari e fognature private limitrofe alle sedi stradali;
- la rimozione dei callari provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque fluviali;
- la realizzazione di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento o di mancato deflusso delle acque, e comunque volte ad eliminare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
- la messa in sicurezza dei versanti prospicienti le strade mediante il taglio di piante, arbusti, vegetazione in genere che compromette anche potenzialmente la stabilità, l'equilibrio della vegetazione stessa e/o la tenuta, l'equilibrio delle arginature potendo provocarne scosscendimenti e/o frane delle medesime;
- la rimozione tempestiva di materiale che possa creare fenomeni franosi;
- la ripulitura dei cigli prospicienti le strade dalle erbacce, ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa cadono o si protendono lungo le strade medesime;
- la cura della superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, ramaglie, cespugli, rovi, erbe, ed anche immondizia e rifiuti in genere, e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita e mantenuta in ordine, allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
- la manutenzione delle siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, e che nascondono la segnaletica stradale ed i lampioni della pubblica illuminazione presenti sulle strade ed aree pubbliche o ne compromettano la visibilità, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa a dimora;
- **Le operazioni di potatura e pulizia debbono in ogni caso essere eseguite in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute e l'igiene pubblica, oltre che l'ordine e il decoro.**

### DISPONE

- Che, salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste in leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, i contravventori alla presente ordinanza siano puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da €50 a €350 (come da deliberazione di G.C.n.110 del 27/11/2008).

Il procedimento di contestazione e notificazione delle sanzioni suddette sarà avviato e concluso in conformità alle prescrizioni della legge 24/11/1981 n. 689 ed al Regolamento per le sanzioni amministrative comunali (approvato con deliberazione di C.C.n. 29 del 16.6.2016 Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti ed ordinanze comunali)

- La revoca della precedente ordinanza n. 1 del 27.01.2020;

### **AVVERTE**

**Gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno essere effettuati entro e non oltre l'ottavo giorno dalla notifica del verbale di violazione. Trascorso inutilmente il termine indicato l'Amministrazione Comunale, senza ulteriori analoghi provvedimenti, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere sopra menzionate, addebitando tutte le spese sostenute al soggetto inadempiente.**

**Qualsiasi danno a cose e/o persone che dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori sopra descritti, sarà direttamente ed esclusivamente risarcito dagli inadempienti unitamente a tutte le spese che verranno riscontrate e quantificate.**

### **DISPONE**

che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia, nei tempi previsti dalle normative in vigore.

La Polizia Municipale è incaricata di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e, in caso di inadempienza, oltre alla contestazione della violazione amministrativa, darà comunicazione al Servizio Tecnico, per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del contravventore.

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è il Comandante della Polizia Municipale Ispettore Monica Vanni.

**Calcinaia, 12/02/2025**

**Il Responsabile del Servizio**  
Monica Vanni / ArubaPEC S.p.A.